

REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRE

Art. 1

Le palestre comunali e scolastiche di proprietà od in disponibilità del Comune, fatta salva la preminente destinazione d'uso per le attività della scuola, rientrano nella competenza gestionale del Comune che vi provvede tramite i propri uffici.

Art. 2

In base alla L.P. 7.8.1978 n. 27 ed ai successivi criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico provinciale con deliberazione n. 1 del 5.3.1981 l'Amministrazione comunale provvede all'assegnazione delle palestre annesse ai plessi scolastici consultando il Comitato Direttivo della Consulta dello Sport e sentiti gli organi collegiali delle scuole.

Ove ritenuto opportuno, nel procedere alla predisposizione del quadro di assegnazione delle palestre di I^a categoria, l'Amministrazione assegna alle Federazioni del CONI ed agli Enti di promozione riconosciuti dal CONI un monte ore e relativi orari per palestra. Tale monte ore viene dai citati organismi ripartito tra le società affiliate.

Art. 3

Le palestre scolastiche di cui all'art. 1, al di fuori degli orari d'uso diretto da parte della Scuola, possono essere concesse in base ai criteri stabiliti dall'art. 4) del regolamento Generale Utilizzo Impianti Sportivi quando sia possibile l'identificazione del responsabile per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 4

Le palestre sono suddivise, agli effetti della definizione dei canoni di concessione, in categorie in relazione alla superficie ed alle caratteristiche tecnico - strumentali.

Art. 5

L'Amministrazione comunale interviene con proprio personale per garantire la custodia e la pulizia degli impianti. Ove ciò non avvenga detti servizi possono essere affidati ad una o più società o cooperative erogatrici di servizi.

Art. 6

L'Amministrazione comunale, sentito il Direttore dell'Istituto scolastico interessato, può incaricare del servizio di pulizia e custodia il personale ausiliario statale in servizio presso la Scuola medesima.

A detto personale viene corrisposta la remunerazione corrispondente a quella prevista per le prestazioni straordinarie dei dipendenti statali.

Art. 7

Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a 60 gg.. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Dette domande devono contenere:

- la denominazione dell'Ente, dell'Associazione, dell'Organismo richiedente;
- l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività da svolgere;
- l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
- il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose esonerando la competente Autorità scolastica e l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

- per quanto riguarda le manifestazioni la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso del pubblico.

Art. 8

Il Comune, sentito il Comitato Direttivo della Consulta dello Sport, rilascia l'autorizzazione all'uso delle strutture previo versamento di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, custodia e pulizia degli edifici e degli impianti ed attrezzature annessi.

In relazione alla suddivisione di cui all'art. 4) del presente regolamento viene stabilita la misura delle tariffe a carico del concessionario prevedendo:

A) - una tariffa da applicarsi alle Società ed Associazioni sportive regolarmente affiliate alle rispettive Federazioni del CONI o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le loro attività federali, per tornei e/o amatoriali, con esclusione delle manifestazioni di cui alla tariffa D).

B) - Una tariffa per lo svolgimento di attività sportiva avente carattere saltuario di tipo promozionale e/o amatoriale.

C) - Una tariffa per l'effettuazione di corsi di ginnastica di mantenimento, yoga, ecc..

D) - Una tariffa per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità. La tariffa va conteggiata per ogni singola giornata o frazione e viene differenziata in relazione al periodo di utilizzo.

La suddivisione di cui all'art. 4) è demandata alla Giunta comunale.

Da parte degli utenti nulla è dovuto al personale incaricato della pulizia e custodia per quanto si riferisce alle spese di riscaldamento, docce, illuminazione, apertura e chiusura ed ogni altra spesa attinente l'utilizzo dell'impianto.

Art. 9

La concessione delle palestre è subordinata al fatto che le Società, Gruppi spontanei, ecc. abbiano un numero di atleti frequentanti gli allenamenti numericamente giustificabile in rapporto alla disciplina praticata e di massima non inferiore a dieci atleti. In caso contrario la concessione verrà revocata.

Art. 10

Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
- segnalazione immediata al custode di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
- stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
- divieto assoluto di fumare;
- divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande contenute in contenitori di plastica;
- rispetto assoluto degli orari fissati;
- sollecito versamento delle tariffe previste;
- comunicazione immediata al Comune del mancato utilizzo dell'impianto. Qualora detta comunicazione non pervenga 24 ore prima del previsto utilizzo, il concessionario dovrà comunque pagare il corrispettivo stabilito;
- comunicazione immediata al Comune delle richieste di somme di denaro fatte dal personale.

L'inosservanza comporta la revoca della concessione.

Il personale addetto dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- ammettere all'uso degli impianti esclusivamente in base ai programmi ed agli orari fissati dalla Commissione;
- curare la tenuta del registro presenze della Società;

- verificare e controllare i modi d'uso dell'impianto da parte delle Società Sportive e comunicare i nominativi dei gruppi sportivi che non mantengono un atteggiamento corretto in palestra;
- comunicare i nominativi delle Società che in più di una occasione non si sono presentati in palestra pur essendosi impegnati a frequentarla;
- comunicare il nome degli atleti e delle Società che abbiano procurato danni alle attrezzature ed all'immobile.

Art. 11

Utilizzo delle palestre per allenamenti:

- i concessionari potranno accedere ai locali di servizio della palestra, quando questi sono disponibili ed in numero sufficiente, quindici minuti prima dell'inizio del turno
- dovranno entrare in palestra all'orario assegnato
- uscire al termine del turno (salvo i casi previsti all'art. successivo) e trattenersi negli spogliatoi per un massimo di trenta minuti.

Ove mancasse la necessaria disponibilità di servizi il comportamento delle Società dovrà comunque tendere a non causare reciproci intralci.

Art. 12

Utilizzo delle palestre per attività agonistica:

- per gli incontri a carattere amichevole regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, il concessionario dovrà rispettare scrupolosamente l'orario assegnato.
- Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, i concessionari dovranno rispettare l'orario di inizio del turno, iniziare l'incontro in programma entro la prima mezzora e lasciare la palestra al termine dello stesso anche se questo va oltre l'orario stabilito.

Il concessionario del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro.

Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi in turni non concessi per la normale attività di allenamento il concessionario potrà accedere alla palestra sessanta minuti prima dell'inizio dell'incontro (fatte salve indicazioni diverse contenute nell'autorizzazione).

Art. 13

L'accesso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature con la suola in gomma bianca idonee a svolgere l'attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate all'interno degli spogliatoi.

Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se queste sono regolamentari.

Art. 14

E' fatto divieto introdurre in palestra ed usare attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue infrastrutture.

Art. 15

Gli attrezzi e le attrezzature usate dal concessionario devono essere dallo stesso riposte nello stesso locale ed ordine nei quali sono stati prelevati.